



Ministero dell'istruzione e del merito

IL MINISTRO

- VISTA la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante *Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le università* e, in particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera d), con il quale il Governo è delegato a adottare uno o più decreti legislativi finalizzati a *incentivare l'eccellenza degli studenti, ottenuta a vario titolo sulla base dei percorsi di istruzione*;
- VISTO il decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, recante *Disposizioni per incentivare l'eccellenza degli studenti nei percorsi di istruzione* e, in particolare, l'articolo 2 comma 6, in base al quale “*Per la valorizzazione dell'eccellenza si può inoltre tenere conto della votazione conseguita dagli studenti nell'esame di Stato conclusivo del corso di studi*”, l'articolo 3, recante la disciplina per l'individuazione delle eccellenze, il quale prevede che possano concorrere alla individuazione delle eccellenze “*i responsabili dei diversi livelli del sistema di istruzione e altri soggetti pubblici e privati, ivi compresi regioni ed enti locali, nazionali o comunitari con esperienze già consolidate, accreditati, a questo scopo, dall'amministrazione scolastica*” e l'articolo 5 concernente la definizione del programma nazionale di promozione dell'eccellenza;
- VISTA la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*” e s.m.i.;
- VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 concernente il “*Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” e s.m.i.;
- VISTO il decreto ministeriale del 19 marzo 2015, n. 182, recante le modalità con le quali i diversi soggetti, interni o esterni all'Amministrazione scolastica, possono operare in collaborazione con il Ministero dell'istruzione e del merito per promuovere e realizzare le iniziative di valorizzazione delle eccellenze;
- VISTA la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “*Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti*” e, in particolare, l'articolo 1, comma 7, lettera q) che individua tra gli obiettivi formativi prioritari l'*individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca;



Ministero dell'istruzione e del merito

- VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante *“Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*, come modificato dal decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”*, convertito, con modificazioni, con legge 16 dicembre 2022, n. 204;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022 e il successivo decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie generale n. 269 del 17 novembre 2022, con il quale il Prof. Giuseppe Valditara è stato nominato Ministro dell’istruzione e del merito;
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2023, n. 208, recante il *Regolamento concernente l’organizzazione del Ministero dell’istruzione e del merito* come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 ottobre 2024, n. 185;
- VISTO il decreto ministeriale 17 gennaio 2025, n. 6, concernente l’ *Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’amministrazione centrale del Ministero dell’istruzione e del merito*;
- VISTO il decreto-legge 9 settembre 2025, n. 127, recante *“Misure urgenti per la riforma dell’esame di Stato del secondo ciclo di istruzione e per il regolare avvio dell’anno scolastico 2025/2026”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2025, n. 164;
- VISTA la legge 30 dicembre 2025, n. 199, riguardante *“Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 30 dicembre 2025 di *“Ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e per il triennio 2026-2028”* e, in particolare, la Tabella 7;
- VISTO il decreto direttoriale n. 113744 del 24 aprile 2026, con il quale il Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ha costituito la Commissione Tecnica prevista dall’articolo 7 del citato decreto ministeriale n. 182 del 2015 per lo svolgimento dell’istruttoria dei procedimenti di cui agli articoli 2 e 3 dello stesso decreto ministeriale;
- VISTI gli esiti dell’istruttoria svolta dalla citata Commissione Tecnica nel corso dell’anno scolastico 2025/2026 in merito alle iniziative di valorizzazione



Ministero dell'istruzione e del merito

delle eccellenze presentate dai soggetti accreditati, interni ed esterni all'Amministrazione scolastica;

VISTO il decreto del Direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione n. 1243 del 17 giugno 2026, recante l'elenco riepilogativo dei soggetti accreditati al fine di collaborare con l'Amministrazione per promuovere e realizzare procedure di confronto e di competizione, nazionali e internazionali, concernenti la valorizzazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie;

TENUTO CONTO delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo 1512 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2027 finalizzate all'incentivazione delle eccellenze degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado;

TENUTO CONTO delle disposizioni per la definizione del Programma nazionale di promozione delle eccellenze di cui all'art.5 del citato decreto legislativo n.262 del 2007;

DECRETA

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. Ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, il presente provvedimento definisce il Programma Nazionale di Promozione dell'Eccellenza (d'ora in poi, Programma) che fornisce ai soggetti interessati la puntuale informazione sulle iniziative proposte per l'intero anno scolastico 2026/2027.
2. Il Programma individua le iniziative e le modalità di riconoscimento dei livelli di eccellenza conseguiti dalle studentesse e dagli studenti delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, e delle scuole italiane all'estero, statali e paritarie (d'ora in poi, studenti).
3. Per l'anno scolastico 2026/2027, le competizioni individuate ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale n. 182 del 19 marzo 2015, ai fini dell'accesso ai riconoscimenti e ai premi previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, sono elencate nell'Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. Nel medesimo Allegato 1 sono altresì indicate con un asterisco le competizioni per le quali, oltre alla fase nazionale, è prevista una ulteriore fase a livello internazionale.
4. Accedono al beneficio dei riconoscimenti e dei premi previsti dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 262/2007, gli studenti che ottengono la votazione di 100 e lode nell'esame di maturità e gli studenti che raggiungono risultati elevati nelle competizioni elencate nell'Allegato 1 al presente decreto.



Ministero dell'istruzione e del merito

5. La gestione delle competizioni di cui all'Allegato 1 è di competenza della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (d'ora in poi, DGOSVF), salvo quanto previsto al successivo comma 6.
6. La gestione, anche a livello amministrativo e contabile, delle competizioni di cui all'Allegato 1 relative all'ambito tecnico-professionale è di competenza della Direzione generale per l'istruzione tecnica e professionale e per la formazione tecnica superiore (d'ora in poi, DGTVET).

Articolo 2

(Modalità di partecipazione degli studenti alle iniziative)

1. Le modalità di partecipazione degli studenti e i calendari delle iniziative incluse nel Programma sono indicati nei relativi bandi e nei regolamenti pubblicati sul sito web del Ministero dell'istruzione e del merito e sui siti web dei soggetti promotori, interni ed esterni all'Amministrazione scolastica, indicati nell'Allegato 1.

Articolo 3

(Obblighi dei soggetti promotori)

1. I soggetti promotori realizzano le competizioni incluse nel Programma nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, imparzialità e prevenzione della corruzione, in conformità alla normativa vigente in materia.
2. I soggetti promotori garantiscono attraverso la costituzione dei comitati tecnico-scientifici, l'elevato standard scientifico e culturale delle iniziative proposte.
3. Ai fini della corresponsione dei premi, i soggetti promotori comunicano tempestivamente alla DGOSVF gli esiti e i nominativi degli studenti vincitori, tramite l'utilizzo dell'apposita funzione SIDI. Il soggetto promotore è responsabile di ogni ritardo o omissione - anche parziale - delle comunicazioni degli esiti delle iniziative incluse nel Programma.
4. I soggetti promotori delle competizioni rilasciano la certificazione dei risultati di eccellenza conseguiti dagli studenti partecipanti alle iniziative incluse nel Programma e ne danno comunicazione alle scuole frequentate dai medesimi studenti.
5. I soggetti promotori trasmettono alla DGOSVF e alla DGTVET per le competizioni di rispettiva competenza ogni dato utile e necessario ai fini del monitoraggio, della verifica e della rendicontazione di cui al successivo articolo 4.

Articolo 4

(Monitoraggio, verifica e rendicontazione)

1. La DGOSVF effettua la verifica e il monitoraggio, in itinere e finale, delle competizioni incluse nel Programma e, a tal fine, richiede ai soggetti promotori la documentazione necessaria attestante la correttezza degli adempimenti connessi alla realizzazione delle competizioni.
2. Le competizioni incluse nel Programma sono oggetto di verifica da parte della DGOSVF e della DGTVET che, a tal fine, acquisiscono dai soggetti promotori la documentazione necessaria, anche in funzione della rendicontazione.
3. L'esito negativo delle verifiche di cui al presente articolo, nonché la mancata o parziale trasmissione da parte dei soggetti promotori della documentazione richiesta dalla DGOSVF e dalla DGTVET, possono comportare l'esclusione della competizione dal Programma.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 5

(Diffusione delle iniziative e utilizzo del logo del Ministero dell'istruzione e del merito nelle comunicazioni)

1. La DGOSVF e la DGTVET assicurano la massima diffusione delle comunicazioni inerenti alle competizioni incluse nel Programma di cui all'Allegato 1 al presente decreto.
2. I soggetti promotori delle competizioni incluse nel Programma, previa formale richiesta da trasmettere alla DGOSVF, sono autorizzati all'utilizzo del logo del Ministero dell'istruzione e del merito sul proprio sito web e nelle comunicazioni inerenti alle competizioni incluse nel Programma di cui al presente provvedimento.
3. L'autorizzazione di cui al precedente comma 2 è limitata al periodo di vigenza dell'inserimento della competizione nel Programma nazionale di promozione dell'eccellenza.

Articolo 6

(Risorse finanziarie e modalità di individuazione della quota pro-capite di incentivo per gli studenti)

1. Le risorse finanziarie impiegate per l'attuazione del Programma sono stanziare nel capitolo 1512 del bilancio del Ministero dell'istruzione e del merito per l'anno 2027.
2. La quota pro-capite di incentivo per gli studenti meritevoli nelle diverse tipologie di eccellenza individuate con il presente decreto è determinata con successivi provvedimenti del Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, entro i limiti delle risorse finanziarie stanziare per l'anno 2027 e sulla base delle modalità di seguito descritte:
 - a) **Votazione di 100 e lode nell'esame di maturità**
La quota pro-capite è stabilita in relazione al numero degli studenti che nell'a.s. 2026/2027 conseguono la votazione di 100 e l'attribuzione della lode nell'esame di maturità.
 - b) **Eccellenze conseguite nelle competizioni di cui all'Allegato 1**
La quota pro-capite, distinta nei diversi livelli di merito, è stabilita in relazione al numero degli studenti meritevoli, individuati con apposita rilevazione degli esiti delle competizioni interessate.
Per ciascuna delle competizioni è fissato un quantitativo massimale di studenti beneficiari, secondo criteri che siano indicativi della rilevanza dell'iniziativa e della sua diffusione presso gli studenti, le scuole e le regioni.
3. I criteri di cui al precedente comma 2 lettera b) tengono conto di:
 - a) eventuali sviluppi internazionali delle competizioni;
 - b) articolazione in più fasi delle competizioni nazionali;
 - c) numero di studenti partecipanti a ciascuna competizione;
 - d) numero di scuole effettivamente coinvolte nelle iniziative;
 - e) diffusione delle iniziative nelle diverse regioni del territorio nazionale;
 - f) numero di edizioni svolte e consolidamento conseguito dalle iniziative;
 - g) modalità di partecipazione (individuale o per gruppi; in presenza o a distanza).
4. Nelle competizioni per gruppi è assegnato un premio unico, da suddividersi tra i componenti del gruppo stesso.
5. Premi aggiuntivi sono assegnati agli studenti di cui all'articolo 1, comma 1, del presente provvedimento che, oltre ad essere risultati vincitori nelle competizioni nazionali, lo siano anche nella successiva fase a livello internazionale.



Ministero dell'istruzione e del merito

Articolo 7

(Premi e Riconoscimenti)

1. I dirigenti scolastici, a valere sulle risorse finanziarie ricevute, assegnano i premi agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado nelle forme di incentivo previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262.
2. Le premiazioni sono effettuate dalle scuole frequentate dagli studenti nell'a.s. 2026/2027.
3. I nominativi degli studenti che conseguono eccellenze certificate di cui al presente decreto, previo consenso degli interessati, sono pubblicati nell'Albo nazionale delle eccellenze.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità e al competente Ufficio centrale di bilancio per il controllo preventivo di regolarità contabile.

IL MINISTRO

Prof. Giuseppe Valditara